

Messaggio

numero
8435

data
5 giugno 2024

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) in relazione all'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, necessaria per prorogare ulteriormente il supplemento transitorio dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche di cui all'art. 314c LT.

I. Situazione attuale e scelte legislative

Nell'ordinamento attuale, le persone giuridiche pagano un'imposta immobiliare cantonale dell'1‰ del valore di stima per gli immobili appartenenti alle associazioni e fondazioni e del 2‰ del valore di stima per gli immobili appartenenti alle società di capitali e cooperative (art. 98 LT).

Dal 2006, per motivi di natura finanziaria, a queste aliquote ordinarie è applicato - tramite una norma transitoria (art. 314c cpv. 2-2sexies LT) - un supplemento d'imposta del 50%. Tale supplemento è stato prorogato a scadenze quadriennali dal 2008. L'ultima proroga di un solo anno, avvenuta nel 2024 nell'ambito del Messaggio 8329 (cpv. 2sexies), giungerà a scadenza alla fine di quest'anno.

Nelle discussioni parlamentari riguardo il citato Messaggio, che proponeva un prolungo del supplemento d'imposta per il periodo 2024-2027, il Gran Consiglio aveva deciso di confermare il supplemento d'imposta per il periodo fiscale 2024, riservandosi l'intenzione di chinarsi sul prolungo futuro nel corso di quest'anno.

Con il presente Messaggio si propone quindi di prorogare per ulteriori 3 anni (2025-2027) il supplemento del 50%, con effetto a partire dall'1.1.2025.

II. Ripercussioni finanziarie

Rispetto alla situazione odierna, l'impatto finanziario è neutro. Tuttavia, tenuto conto che l'attuale norma transitoria decadrebbe alla fine del periodo fiscale 2024, la modifica legislativa proposta permetterebbe di assicurare gli introiti attuali (valutati in circa 15 milioni di franchi annui) anche per i tre anni successivi al periodo fiscale 2024. Si precisa che tali introiti sono già stati considerati nell'ambito della pianificazione finanziaria del Cantone (già inclusi nei dati di piano finanziario 2025-2027). La proroga di questa disposizione

Messaggio n. 8435 del 5 giugno 2024

transitoria permetterebbe altresì di salvaguardare le entrate fiscali derivanti dalle aziende intercantionali (succursali e filiali) mantenendo l'attuale carico fiscale. Di queste tipologie di aziende fanno parte ad esempio le grandi catene di distribuzione, le banche e le compagnie di assicurazione che spesso dispongono d'importanti oggetti immobiliari nel nostro Cantone. Il mantenimento delle attuali aliquote dell'imposta immobiliare consentirebbe di preservare il loro contributo all'erario cantonale.

III. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura l'1.1.2025.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri

Messaggio n. 8435 del 5 giugno 2024

Disegno di

Legge tributaria

(LT)

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8435 del 5 giugno 2024,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 314c cpv. 2^{septies}

^{2septies}Per i periodi fiscali dal 2025 al 2027 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al capoverso 2.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2025.